

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4879**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BESOSTRI, DUVA e VILLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2000**

—————

Norme speciali per la città di Milano

—————

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge. . . . .	»	6
CAPO I - Principi generali. . . . .	»	6
CAPO II - Riordinamento della amministrazione locale .	»	7
CAPO III - Poteri e speciali prerogative del sindaco della città metropolitana di Milano . . . . .	»	10
CAPO IV - Norme finanziarie, transitorie e finali . . . . .	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale della città di Milano, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali, che troverà piena realizzazione con l'approvazione delle modifiche al titolo V della Costituzione (vedi il disegno di legge costituzionale atto Senato n. 4809 e abbinati, recentemente approvato in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica).

Allo stesso tempo il disegno di legge muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Milano, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della città sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività.

Come avvenuto per la città di Roma, per cui è ora all'esame dell'Assemblea del Senato l'atto Senato n. 2853 e 3986-A: Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di superare la non felice esperienza attuativa della disciplina delle aree metropolitane, così come regolata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Si è ben consapevoli, tuttavia, che il riferimento alla legge sopra citata, come ad altre cui si farà cenno nella presente relazione, è allo stato attuale improprio, considerata l'intervenuta emanazione, dopo la pubblicazione dell'atto Senato n. 2853 e 3986-A, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, fra l'altro, ha espli-

citamente abrogato la legge suddetta. Tuttavia, a soli fini esplicativi, anche per dar conto del percorso subito nel tempo dalla normativa in materia di enti locali, nel prosieguo della relazione si manterrà il riferimento alle leggi preesistenti, provvedendo, poi, nel disegno di legge, a richiamare la normativa in vigore.

Dopo la legge 2 novembre 1993, n. 436, che rendeva meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, la recente legge 3 agosto 1999, n. 265, ha introdotto una più radicale riforma che, rafforzando il ruolo dell'iniziativa e del consenso dei soggetti interessati, sostituisce alla logica della uniformità delle procedure quella di una possibile differenziazione delle soluzioni, per cui ogni realtà metropolitana potrà avere un ordinamento differenziato in un processo di unificazione.

Il presente disegno di legge recepisce i nuovi orientamenti della citata legge n. 265 del 1999, soprattutto per ciò che concerne la certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della città metropolitana, e la previsione di un processo democratico di riordino e di riconfigurazione del territorio, ma ripropone il percorso seguito dal citato atto Senato n. 2853 che ha assorbito il disegno di legge n. 3866. La scelta è quella di affidare direttamente l'istituzione della città metropolitana di Milano ad una legge statale, che ne definisca compiti e modello organizzativo.

Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrative, trova pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità.

Il progetto muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Milano, secondo la quale compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia che vive una relazione di funzionalità con il comune di riferimento venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo 5) e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio più piccole del comune, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 8 e 9) di conoscere le proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie (articolo 11, comma 2, lettera a)).

Questo progetto si realizza, da un lato, con la costituzione di un nuovo soggetto di governo - la Città metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della provincia e del comune (articoli 3 e 8), procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 9), e con la possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 9, comma 7).

I criteri ed il procedimento indicato (articolo 9, commi 2 e 3) riprendono l'impianto della legge 3 agosto 1999, n. 265 modificativa della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuendo alla regione il compito della istituzione dei nuovi comuni nonché della eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana, oppure in caso di inerzia, attribuendo al Governo il compito di intervenire con decreti legislativi. Viene, infine, (articolo 9, comma 4) imposto il ricorso all'istituto referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, del disegno di legge regionale di riordino.

L'area di Milano è quindi governata, in base al presente disegno di legge, da due livelli istituzionali:

a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è necessario affidare alla città metropolitana per il governo delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4), ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quindi operare con interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso forme consortili (*ex* articolo 25 della legge n. 142 del 1990) - sia di tipo funzionale, mediante moduli consensuali (articoli 24 e 27 della medesima legge n. 142);

b) la Città metropolitana con il suo sindaco, la sua giunta, il suo consiglio composto da ottanta consiglieri, di cui quarantadue eletti dai cittadini dei comuni, esclusi i capoluoghi, compresi nella Città, ventitrè eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla eventuale suddivisione territoriale del comune di Milano, quindici eletti dai cittadini residenti nel territorio della città contestualmente al candidato sindaco. Accanto al Consiglio della città è istituita un'assemblea metropolitana costituita dai sindaci o loro delegati, col compito di esprimere un parere sugli atti fondamentali indicati nello statuto della Città. Questa previsione rappresenta una novità rispetto al disegno di legge di cui al citato atto Senato n. 2853 ed ha lo scopo di far venir meno la diffidenza dei comuni diversi dal capoluogo, rispetto ad una egemonia che sarebbe imposta, oltre che dal numero di abitanti del capoluogo, anche dal ruolo politico rilevante che un capoluogo come Milano ha sempre esercitato. Nella stessa direzione si muove il peso maggiore attribuito ai comuni della provincia nella costituzione dell'organo rappresentativo metropolitano. Nessuna città metropolitana potrà mai sorgere se è concepita come una espansione del comune capoluogo.

Oltre ai poteri della provincia, alla Città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla Città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2).

Per ottimizzare il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, i cui rapporti, secondo l'articolo 3, comma 3, saranno ispirati ai principi del rispetto, della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione, il testo rafforza opportunamente la funzione di impulso del

sindaco della Città metropolitana con compiti di promozione di accordi di programma e di conferenze di servizi (articolo 6, comma 1, lettera c).

Le delimitazioni territoriali sono risolte attraverso un meccanismo sostanzialmente flessibile; infatti il territorio della città di Milano (articolo 3 e articolo 8, comma 1) dovrebbe coincidere con quello attuale della provincia, ma è fatta salva la possibilità che l'area metropolitana si strutturi con una diversa delimitazione attraverso lo scorporo per ambiti territoriali omogenei di comuni, che non abbiano con la città di appartenenza rapporti di stretta integrazione. Il potere di proporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la diversa delimitazione (sempre però tenendo conto della necessaria unitarietà e continuità territoriale della città metropolitana) è attribuito alla regione Lombardia. Se una proposta di diversa delimitazione verrà formulata, la determinazione dei comuni compresi nel territorio della Città sarà operata dal Governo mediante decreto legislativo (articolo 8, comma 3).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### PRINCÌPI GENERALI

#### Art. 1.

*(Contenuti e obiettivi)*

1. La presente legge:

*a)* disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della provincia di Milano, capoluogo della regione Lombardia;

*b)* istituisce la Città metropolitana di Milano quale unica autorità di governo, in luogo della provincia di Milano e del comune capoluogo;

*c)* prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Milano di svolgere adeguatamente il ruolo di capoluogo regionale e di Città metropolitana.

2. La presente legge disciplina, inoltre, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lombardia e gli enti locali della provincia di Milano.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

## CAPO II

RIORDINAMENTO DELLA  
AMMINISTRAZIONE LOCALE

## Art. 2.

*(Istituzione della città metropolitana  
di Milano )*

1. È istituita la città metropolitana di Milano, di seguito denominata «Città», ente locale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.

## Art. 3.

*(Ordinamento e delimitazione territoriale  
della Città)*

1. Nella Città l'amministrazione locale si articola in due livelli:

*a)* la Città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di appartenenza ed i confini del suo territorio;

*b)* i comuni compresi nella provincia di Milano, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Il territorio della Città coincide con quello dei comuni che la compongono.

3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

## Art. 4.

*(Organi della Città)*

1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la giunta.

2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri:

a) quarantadue eletti in collegi uninominali dai cittadini dei comuni, escluso il Capoluogo, compresi nella Città;

b) ventitre eletti in collegi uninominali dai cittadini dei comuni derivanti dalla eventuale suddivisione territoriale del comune di Milano, o comunque corrispondenti al territorio del comune capoluogo della provincia;

c) quindici eletti dai cittadini residenti nel territorio della Città contestualmente al candidato sindaco.

3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della Città, unitamente ai membri di cui alla lettera c) del comma 2.

5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di elezione del consiglio provinciale; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.

7. Accanto al consiglio della Città è istituita un'assemblea metropolitana costituita dai sindaci o loro delegati, designati tra i componenti della giunta. L'assemblea metropolitana esprime un parere sugli atti fondamentali indicati nello statuto della Città. In ogni caso, il parere è acquisito obbligatoriamente sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei pubblici servizi di livello metropolitano. I pareri approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti

assegnati all'assemblea metropolitana, che rappresentano almeno il quaranta per cento della popolazione della Città, sono vincolanti.

Art. 5.

*(Funzioni della Città)*

1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie della provincia, le seguenti funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano:

a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;

e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;

g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della Città, nel rispetto dei soli principi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui alla Parte I, Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. D'intesa tra la Città e la regione Lombardia sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.

### CAPO III

#### POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

##### Art. 6

##### *(Poteri e speciali prerogative del sindaco della Città)*

##### 1. Il sindaco della Città:

a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispet-

tivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

b) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

c) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della Città, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### CAPO IV

#### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### *Sezione I*

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 7

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi per il triennio 2001-2003, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### *Sezione II*

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 8

*(Norme transitorie relative alle delimitazioni del territorio della Città)*

1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Milano.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia può proporre una diversa delimitazione del territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Milano rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della Città. In tal caso i comuni non compresi o esclusi dalla Città possono far parte di province di nuova istituzione, che possono comprendere anche comuni di province finitime, ovvero essere aggregati a province già esistenti.

3. Sulla base della proposta di delimitazione di cui al comma 2, il Governo è delegato, ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei comuni compresi del territorio della Città.

4. In assenza della proposta di delimitazione di cui al comma 2, il territorio della Città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quello della provincia di Milano.

## Art. 9.

*(Riordinamento territoriale)*

1. In relazione alla entrata in carica degli organi della Città, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede alla eventuale istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Milano, nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni potranno derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Milano a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche. Nella eventuale istituzione di nuovi comuni derivanti dalla suddivisione del comune di Milano, nel rispetto di un numero minimo di abitanti, si deve tenere conto dei quartieri tradizionali, anche aggregandoli per ambiti omogenei, e dei comuni preesistenti incorporati nella città di Milano, nonché delle circoscrizioni di decentramento, ove corrispondano al sopradetto criterio.

3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Milano conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Milano e delle sue circoscrizioni.

4. I disegni di legge regionali di riordino sono sottoposti a *referendum* popolare cui sono chiamati:

a) tutti i cittadini elettori residenti nel detto comune per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Milano;

b) tutti i cittadini elettori dei comuni da sottoporre a fusione in caso di fusione;

c) i cittadini elettori delle parti da scorporare e i cittadini elettori dei comuni interessati in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Milano, a comuni contigui.

5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della Città.

6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Milano e gli altri comuni interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Milano di cui all'articolo 10, la statuto del comune può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

## Art. 10

### *(Termini del riordinamento territoriale)*

1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 9, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

## Art. 11.

*(Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della Città)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della Città.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

a) l'assetto della finanza della Città e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della città di Milano alla scadenza del mandato degli organi del comune di Milano; tali atti sono resi operanti, ove necessario, mediante convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

c) le procedure elettorali e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della Città.

## Art. 12.

*(Durata degli organi della provincia di Milano)*

1. Il mandato degli organi della provincia di Milano, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della Città.

## Art. 13.

*(Esercizio delle funzioni della Città in attesa dell'entrata in carica dei suoi organi)*

1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, le funzioni ad essa attri-

buite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono essere delegate dai comuni alle rispettive province.

2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della Città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali a partecipazione pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.

Art. 14.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Alla istituzione della Città non si applica il Capo III del Titolo II della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.